

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IX E XIII):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
<i>In sede referente</i>	» 4
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 4
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
DIFESA (VII):	
<i>In sede referente</i>	» 7
<i>In sede legislativa</i>	» 8
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 8
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 10
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 12
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
CONVOCAZIONI	» 14

LAVORI PUBBLICI (IX) e LAVORO (XIII)

(Commissioni riunite).

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente della IX Commissione, ALDISIO e del Vicepresidente della XIII Commissione, ZANIBELLI.* — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Bertinelli e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Spasari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori » (3569).

Il Presidente respinge la richiesta del deputato Busetto di abbinare, nell'esame, la proposta di legge De Pasquale ed altri: « Piano decennale di edilizia economica e popolare » (3675), iscritta al successivo punto dell'ordine del giorno, dopo che a favore si sono dichiarati i deputati De Pasquale e Amendola Pietro e contro i deputati Zanibelli, Repossi e Curti Ivano.

Il deputato Colombo Vittorino riferisce quale relatore della XIII Commissione. Dopo avere premesso che il diritto del lavoratore alla casa è uno dei punti fondamentali in una società ben ordinata, tratta dei motivi ispiratori del disegno di legge e dei suoi aspetti sociali e afferma innanzitutto l'esigenza di una programmazione unitaria e di una legge quadro, aggiungendo che per tale impostazione generale sono necessarie alcune premesse, come la legge sulle aree fabbricabili ed una più razionale legge urbanistica.

Passando, poi, a trattare specificatamente del disegno di legge all'ordine del giorno, pone in risalto che esso, come i due piani settennali che l'hanno preceduto, presenta la caratteristica della mutualità all'interno del settore industriale, assimila la « cassa » ad una integrazione salariale per i nuclei familiari che si trovano in particolare condizioni; rileva altresì che sono fonte di finanziamento anche i fondi che provengono dalla liquidazione del patrimonio immobiliare dell'I.N.A.-Casa. Queste considerazioni lo portano ad affermare l'opportunità che l'iniziativa rimanga nell'orbita del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, almeno nella fase di programmazione decennale, anche se è auspicabile un maggior coordinamento dell'iniziativa stessa nel più ampio quadro dell'edilizia popolare.

Per quanto concerne i singoli aspetti del provvedimento, a proposito della liquidazione del patrimonio dell'I.N.A.-Casa, giudica positivamente l'intento di favorire il riscatto anticipato da parte degli assegnatari di alloggi con patto di futura vendita (seppure con perplessità circa il tasso del 5 per cento), nonché la possibilità accordata agli attuali assegnatari in locazione di riscattare l'alloggio con riconoscimento dei canoni di locazione quali versamenti effettuati per il ri-

scatto. A proposito poi del trasferimento in proprietà agli Istituti per le case popolari e all'I.N.C.I.S. degli alloggi che dovessero rimanere in locazione, prospetta l'opportunità di immettere in detti enti una rappresentanza dei lavoratori interessati. Giudica anche ottima innovazione la possibilità che il disegno di legge dà al lavoratore di scegliere la propria casa dove vuole, come vuole e con chi vuole, possibilità che rappresenta il rispetto massimo della sua personalità.

Conclude insistendo sulla necessità affermata nell'articolo 14, ossia i piani pluriennali prevedano le attrezzature, i fabbricati, gli spazi verdi, ed ogni altra provvidenza necessaria ad assicurare gli approvvigionamenti, le attività spirituali, culturali, ricreative e sociali in genere, tra cui il servizio sociale.

Prende quindi la parola il Relatore per la IX Commissione, Ripamonti. Egli sottolinea come il programma decennale di case per lavoratori rappresenti uno dei mezzi di intervento pubblico nel progresso di sviluppo dell'edilizia economica e popolare, che deve trovare nella legge generale sull'edilizia economica e popolare lo strumento legislativo adeguato. A suo parere tale programmazione deve essere coordinata, insieme agli altri interventi dello Stato, dal Comitato per il coordinamento dell'attività edilizia, svolta con il concorso dello Stato, istituito con decreto presidenziale e presieduto dal Ministro dei lavori pubblici.

Egli rileva anche l'urgenza di adeguare gli interventi dello Stato all'esigenza posta dalla politica di sviluppo economico e sociale e dai fenomeni di emigrazione verso le aree metropolitane ed i poli di sviluppo industriale. A suo giudizio, l'ordinamento regionale e l'approvazione della nuova legge per la pianificazione urbanistica rappresentano gli elementi indispensabili per l'impostazione di una politica di sviluppo abitativo e di ristrutturazione in senso moderno delle città. Mette quindi in risalto quelle che a suo giudizio sono le due innovazioni fondamentali: l'assegnazione in proprietà immediata della casa ai lavoratori e la partecipazione degli stessi all'attuazione del programma: con la prima si risponde ad una esigenza di libertà e dignità facendo leva sulla responsabilità dei lavoratori, con la seconda si passa dai bandi di assegnazione di case già costruite ai bandi di prenotazione di case da costruire, così da consentire, da un lato, la scelta del tipo di abitazione da parte dell'assegnatario e, dall'altro, la preventiva conoscenza della composizione socio-economica della futura comunità.

Rileva, anche, l'esigenza di una piena collaborazione tra organi direttivi del pro-

gramma e le comunità locali, sicché l'attuazione del programma si sviluppi nell'ambito dei piani regolatori comunali o dei piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare e, d'altra parte, i Comuni siano messi in grado di provvedere tempestivamente alla predisposizione dei servizi pubblici indispensabili.

Conclude mettendo in risalto la funzione di assistenza e di controllo tecnico che verrà assunto dall'Istituto autonomo per le case popolari con un conseguente decentramento di responsabilità a vantaggio della rapidità dell'attuazione. Per quanto riguarda il servizio di assistenza sociale propone che lo stesso venga affidato all'Ente gestione servizio sociale case per lavoratori, con sede in Roma che ha fin qui condotto l'azione di servizio sociale nei quartieri realizzati nel primo e secondo settennio.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente LUCIFREDI.* — Intervengono: il Ministro delle finanze Trabucchi ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Natali.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (3092);

FODEZARO ed altri: « Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura » (607);

CAPPUGI ed altri: « Estensione del personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S. E.A.) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 » (656);

RUSSO SPENA RAFFAELLO: « Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura » (1299).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del testo del Comitato ristretto, riprendendo la discussione delle disposizioni contenute negli articoli accantonati nella seduta del 6 aprile 1962.

Il Relatore Berry propone un nuovo testo dell'articolo 3, il cui contenuto risulta distinto in due articoli diversi. La Commissione approva le proposte del Relatore.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 11-bis, anche esso accantonato nella precedente seduta, e dopo interventi del Relatore e del deputato Nannuzzi, la Commissione approva la proposta da essi formulata di sopprimere detto articolo, poiché la materia risulta disciplinata in altra parte del provvedimento.

La Commissione passa, quindi, ad esaminare il terzo articolo accantonato nella precedente seduta, e cioè l'articolo 13, per il quale il Ministro ed il Relatore propongono la soppressione della lettera i), concernente il collocamento nei ruoli previsti dai quadri 6, 7 e 8 del disegno di legge, degli impiegati con la qualifica « ad personam », previsti dall'articolo 198 dello statuto degli impiegati civili dello Stato.

Dopo interventi dei deputati Nannuzzi, Raucci e Bozzi, la Commissione approva il testo dell'articolo 13 con la soppressione della suindicata disposizione.

Il Relatore Berry propone, a questo punto, un articolo aggiuntivo diretto a consentire agli impiegati con qualifica « ad personam », precedentemente individuati, di essere inquadrati, a domanda, nei ruoli di cui ai quadri 6, 7 e 8 del disegno di legge, con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica acquisite, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, fatte salve le legittime aspettative di carriera degli impiegati di pari qualifica.

Intervengono i deputati Nannuzzi, Raucci, Turnaturi, il Ministro Trabucchi e il deputato Bozzi, il quale ultimo propone di integrare detto articolo aggiuntivo con una disposizione diretta a precisare che il collocamento nei ruoli di cui ai suindicati quadri, si determina prescindendo dal parere del Consiglio di amministrazione per coloro che hanno riportato un giudizio complessivo di « ottimo » nell'ultimo triennio. La Commissione approva, quindi, il testo dell'articolo 13-bis con l'emendamento aggiuntivo suindicato.

La Commissione riprende poi l'esame degli articoli rinviati nella precedente seduta. Dopo ampia discussione risultano approvati gli articoli 17 e 18, con emendamenti del Relatore, del Ministro e dei deputati Nannuzzi e Raucci.

Iniziato, quindi, l'esame dell'articolo 19, dopo ampia discussione cui partecipano i deputati Nannuzzi, Turnaturi e Raucci, il Ministro Trabucchi, il Presidente Lucifredi e il Relatore, poiché il Ministro delle finanze dichiara che intende proporre un nuovo testo dell'articolo, il Presidente Lucifredi rinvia il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente LUCIFREDI.* — Intervengono: il Ministro delle finanze Trabucchi, ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Natali.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori PAPALIA ed altri: « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni » (2416) (*Parere alla XI Commissione*).

Il Presidente Lucifredi comunica che la Commissione è stata investita dell'esame degli articoli 1 e 20, dalla Commissione Agricoltura perché implicano una questione di costituzionalità. Su sua proposta, dopo interventi dei deputati Bozzi, Tozzi Condivi, Nannuzzi e Jacometti, la Commissione delibera di esprimersi nel senso che realmente i profili della proposta di legge n. 2416, sui quali la Commissione XI ha richiesto il parere della I Commissione, implicano una delicata questione di costituzionalità.

La Commissione rileva altresì che della questione stessa è investita la Corte Costituzionale, in base ad ordinanza emessa il 15 dicembre 1961 dal Giudice Conciliatore di Onano, come risulta da pubblicazione disposta dal Presidente di detta Corte sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1962.

In tale situazione di cose, e pur senza voler dare al proprio parere il carattere di soluzione di una questione di principio, la Commissione reputa non opportuno esprimere il giudizio di costituzionalità richiesto, suggerendo nel contempo alla IX Commissione di valutare la opportunità di non legiferare sulla materia, ove non vi siano particolari ragioni di urgenza, finché la Corte Costituzionale non abbia deciso sulla controversia ad essa sottoposta, a meno che la Commissione non ritenga di dare alla materia una nuova disciplina — diversa da quella prevista nel testo approvato dal Senato — che elimini in radice i dubbi sulla costituzionalità dell'attuale testo.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Vicepresidente BREGANZE.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Mannironi.

PROPOSTA DI LEGGE:

PREZIOSI OLINDO e FOSCHINI: « Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesione personale) » (*Modificata dal Senato*) (291-B).

La Commissione prosegue e termina la discussione, già iniziata nella seduta di giovedì 5 aprile, della proposta di legge.

Dopo interventi del Sottosegretario Mannironi, del relatore Andreucci, dei deputati Preziosi Olindo, Kuntze, Pinna, Guerrieri Emanuele e del Presidente Breganze, viene così formulato l'articolo unico del provvedimento:

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo e nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai 10 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577 il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

La proposta di legge è, infine, votata a scrutinio segreto e approvata.

VOTAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE:

DEGLI OCCHI ed altri: « Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale » (*Modificata dal Senato*) (137-B).

Il Presidente Breganze indice la votazione a scrutinio segreto sul provvedimento discusso nella seduta del 5 aprile.

La proposta di legge è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario » (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2367-B).

Dopo favorevoli interventi del Presidente Breganze, del Relatore Fracassi, del deputato Preziosi Olindo e del Sottosegretario Mannironi, la Commissione approva la modifica apportata dal Senato al provvedimento, modifica che risulta conforme al parere dato dalla Commissione Bilancio il 23 gennaio 1962.

Il disegno di legge è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (*Approvato dal Senato*) (3537).

Su proposta del Presidente Breganze, la Commissione rinvia la discussione del disegno di legge in attesa del parere della I Commissione (Affari costituzionali), richiesto da quella Commissione in data 9 aprile.

I deputati Zoboli, Buzzelli, Pellegrino, Silvestri, Sforza, Bufardeci, Mariconda, Re Giuseppina presentano un ordine del giorno col quale si chiede al Governo di assumere concrete iniziative per il miglioramento della car-

riera del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, attualmente in agitazione.

Il Sottosegretario Mannironi dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Vicepresidente BREGANZE.*

PROPOSTE DI LEGGE:

PELLEGRINO ed altri: « Modificazione dell'articolo 1091 del Codice della navigazione » (3286);

PELLEGRINO ed altri « Abrogazione dell'articolo 345 del Codice della navigazione » (3388);

PELLEGRINO ed altri: « Modificazioni alle norme sui delitti contro la polizia di bordo e della navigazione e contro le autorità di bordo previsti dal Codice della navigazione » (3362);

PELLEGRINO ed altri: « Modificazioni all'articolo 1252 del Codice della navigazione » (3368).

Dopo interventi del Presidente Breganze e del deputato Pellegrino, la Commissione delibera di chiedere alla Presidenza della Camera che le proposte di legge le vengano deferite in sede legislativa.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minorenni » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3148).

Dopo interventi del Presidente Breganze e del relatore Cocco Maria, la Commissione delibera di chiedere alla Presidenza della Camera che il disegno di legge le venga deferito in sede legislativa.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato Matteotti Gian Carlo, al bilancio; e Natali, alle finanze.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme integrative alla legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia » (3534) (*Parere sugli emendamenti alla II Commissione*).

Il Relatore Barbi illustra l'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito, sostitutivo dell'articolo 10 ed in base al quale il computo dei servizi prestati ai fini dell'inquadramento e del conseguente trattamento

economico risulta più vantaggioso di quello determinato con la precedente formulazione, mentre il beneficio di tale computo viene esteso anche a categorie di personale diverse da quella prima considerata.

La Commissione delibera di esprimere parere contrario su tale emendamento, poiché non risulta determinata la misura della ulteriore maggiore spesa conseguente né adeguata l'indicazione di copertura formulata con l'articolo 13 del disegno di legge. La Commissione delibera inoltre di ribadire le osservazioni e le raccomandazioni formulate con il precedente parere espresso nella seduta del 22 marzo 1962.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizione sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario » (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2367-B) (*Parere alla IV Commissione*).

Dopo breve illustrazione del Relatore Barbi e su proposta del Presidente Vicentini la Commissione ritiene che possa restare valido e confermato il parere già in precedenza espresso sul testo trasmesso dal Senato, poiché le modifiche colà introdotte risultano in sostanza esecutive di quel parere.

PROPOSTA DI LEGGE:

ADAMOLI ed altri: « Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredi portuali » (181) (*Parere alla X Commissione*).

Il Relatore Gioia illustra la proposta di legge che prevede la rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova da circa lire 4 milioni (legge 1° aprile 1943, n. 296) a lire 500 milioni annui a decorrere dal 1° luglio 1959. Rileva come nessuna adeguata indicazione di copertura risulti recata dal provvedimento a fronte della maggiore spesa implicata.

Peraltro segnala che sul fondo globale 1962-63 risulta stanziata una somma pari a 95,5 milioni di lire per « Aumento del contributo annuo a favore del consorzio autonomo del porto di Genova » e propone pertanto che la Commissione esprima parere favorevole a condizione che la maggiore spesa implicata risulti contenuta almeno per l'esercizio finanziario 1962-63 entro il limite di 100 milioni, salvo a considerare la possibilità di un maggiore contributo a carico dello Stato negli esercizi successivi ove una proposta in tal senso — concordata con il Governo — venisse dalla Commissione di merito.

Dopo un intervento del proponente Adamoli la Commissione delibera di accogliere la proposta del Relatore.

PROPOSTA DI LEGGE:

BERLINGUER: « Trattamento pensionistico per gli ex dipendenti della cessata " Compagnia reale delle ferrovie della Sardegna " non iscritti al fondo pensioni ferroviario » (222) (*Parere alla X Commissione*).

Su proposta del Relatore Biasutti e dopo un intervento del deputato Soliano, la Commissione delibera di esprimere parere contrario ritenendo non adeguata la indicazione di copertura formulata con l'articolo 3 che genericamente rinvia ai « normali stanziamenti di bilancio ».

PROPOSTA DI LEGGE:

CRUCIANI ed altri: « Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-1918 » (*Urgenza*) (2620);

MUSOTTO ed altri: « Concessione agli ex combattenti, che abbiano maturato il 60° anno di età, di una pensione per la vecchiaia » (*Urgenza*) (2568);

VILLA RUGGERO ed altri: « Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età, di una pensione per la vecchiaia » (2775).

(*Parere alla VI Commissione*).

Su richiesta del Relatore Belotti e dopo interventi dei deputati Cruciani, Barontini, De Pascalis, Berlinguer, e del Presidente Vicentini, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere sulle tre proposte, poiché il Governo ha assicurato di avere allo studio il problema e confida di poterne prospettare prossimamente una adeguata soluzione.

PROPOSTA DI LEGGE:

PELLEGRINO ed altri: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana » (3133) (*Parere alla X Commissione*).

Il Relatore Biasutti illustra la proposta di legge intesa ad estendere agli elettori dell'Assemblea regionale siciliana le facilitazioni di viaggio già previste in favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna dalla legge 8 giugno 1951, n. 453.

Riferisce che la III Sottocommissione ha già esaminato il provvedimento rinviando la espressione del parere in attesa di nuove più adeguate indicazioni di copertura annunziate dal proponente ed ora precisate con una nuova proposta formulazione dell'articolo 2 (che imputa la maggiore spesa a carico del

capitolo 313 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 concernente il « Rimborso forfettario all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario » sul quale risultano stanziare lire 16.611.452.000).

Su proposta dello stesso Relatore, che conferma il proprio orientamento favorevole sul merito della proposta, e dopo un intervento del proponente Pellegrino, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente la espressione del parere al fine di meglio accertare, in collaborazione con l'Amministrazione ferroviaria e del Tesoro, se lo stanziamento del citato capitolo possa fronteggiare anche la maggiore spesa implicata dalla proposta valutabile in lire 1.370 milioni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento dei ruoli del personale dell'amministrazione centrale del Tesoro » (3175) (*Parere alla I Commissione*).

Il Relatore Barbi riferisce che le Amministrazioni finanziarie, riconoscendo fondato il precedente parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio, hanno provveduto a reperire una nuova copertura iscrivendo sul fondo globale 1962-63 una posta di lire 450 milioni a finanziamento della maggiore spesa implicata dal disegno di legge in esame.

Dopo che il Sottosegretario Natali ha assicurato che lo stanziamento iscritto sul fondo globale è congruo ad assicurare la copertura di tutta la maggiore spesa conseguente dal proposto riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro e dopo interventi del deputato Soliano e del Presidente Vicentini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla base delle nuove indicazioni di copertura proposte dal Governo e delle dichiarazioni rese dal Sottosegretario Natali, segnalando peraltro alla competente Commissione di merito la necessità di modificare di conseguenza l'articolo 14 del disegno di legge.

La Commissione delibera quindi di rinviare ad altra seduta di Commissione o di Sottocommissione l'esame dei disegni di legge n. 3538, 3723 e delle proposte di legge nn. 2280, 2799, 2979, 3317, 3389, 3408, 3450, 3483, 3550, 3475.

In fine di seduta i deputati Roselli e De Pascalis rinnovano al Presidente Vicentini la espressione delle più vive ed affettuose condoglianze di tutti i membri della Commissione per il grave lutto che lo ha recentemente colpito.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente VALSECCHI*. — Intervengono: il Ministro delle Finanze, Trabucchi; ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Micheli.

DISEGNO DI LEGGE:

« Iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle Imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari » (3619).

Il Relatore Napolitano Francesco rileva la opportunità della riorganizzazione e del potenziamento degli uffici finanziari e pertanto si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento attese le finalità che questo intende raggiungere.

Intervengono nella discussione i deputati: Angelino Paolo, che rileva come il provvedimento rappresenti una misura inadeguata per ricercare e perseguire, con esiti positivi, le grosse evasioni fiscali; Raffaelli, che lamenta come la politica tributaria e l'azione fiscale attuali proseguano secondo i vecchi schemi e come il personale finanziario sia sempre meno adeguato ai compiti che gli si vogliono attribuire; Grilli Giovanni, che, dopo aver notato come le maggiori ricerche da parte dei competenti uffici dovrebbero essere incentrate sulle evasioni alle imposte dirette, ribadisce la necessità che vengano perseguiti, fiscalmente, gli utili indivisi distribuiti dalle società ed al riguardo preannuncia un emendamento; e Zugno, che, valutata la reale dimensione del provvedimento si dichiara ad esso favorevole. Interloquiscono, inoltre, i deputati Assennato e Bima.

Rispondono ai vari interventi: il Presidente Valsecchi che rilevata la strumentalità della legge, sostiene la opportunità di dotare l'Amministrazione finanziaria di mezzi tecnici adeguati alle attuali esigenze; il Relatore Napolitano Francesco che, nell'associarsi alle considerazioni del Presidente, sottolinea l'esigenza che l'Amministrazione finanziaria sia convenientemente potenziata ed il Ministro Trabucchi che, nel chiarire la destinazione e le finalità del disegno di legge, replica alle affermazioni dei deputati Raffaelli e Grilli Giovanni.

La Commissione approva l'articolo 1 senza modificazioni e l'articolo 2 nel seguente nuovo testo proposto dal Presidente Valsecchi:

« Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, è autorizzata, oltre i

limiti normali, la prestazione di lavoro straordinario.

Le Amministrazioni, di cui al comma precedente, possono appaltare servizi meccanografici anche ad imprese estranee alle Amministrazioni stesse ».

L'articolo 3 è approvato con la seguente formulazione, proposta dal Relatore Napolitano, dell'ultimo comma:

« Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, oltre gli accertamenti d'ufficio verso soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ed oltre la revisione delle dichiarazioni non utili, eseguiranno piani coordinati di ispezioni documentali nei confronti dei soggetti tassabili in base a bilancio. Inoltre, intensificheranno le revisioni delle dichiarazioni dei redditi presentate dagli altri soggetti ».

Non è approvato, invece, un comma aggiuntivo proposto dal deputato Grilli Giovanni rivolto a far accertare dagli uffici, di cui all'articolo 3, l'identità personale dei proprietari dei titoli, comunque figuranti in possesso di società ed enti di qualsiasi natura, nonché a valutare l'ammontare degli utili indivisi delle società per azioni. L'articolo 4 è approvato senza modificazioni.

Per dichiarazione di voto i deputati Raffaelli e Angelino Paolo comunicano l'astensione dei propri Gruppi sulla votazione del disegno di legge.

In fine di seduta il disegno di legge n. 3619 è votato a scrutinio segreto e approvato.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Vicepresidente* GHISLANDI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Pugliese.

PROPOSTA DI LEGGE:

VILLA RUGGERO ed altri: « Trasferimento nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica dei capitani, ruolo naviganti normale, colpiti dal limite di età negli anni 1958 e 1959 » (2604).

Il Relatore Guerrieri Filippo, ricordando che già la Commissione aveva approvato, in sede di discussione del bilancio del Ministero della difesa, un ordine del giorno che impegnava il Governo a presentare un disegno di legge inteso ad estendere a tutti i capitani dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale — raggiunti dai limiti di età negli anni 1958 e 1959 — la facoltà del loro trasferimento nel ruolo naviganti speciale indipendente-

mente dalla iscrizione sui quadri di avanzamento, auspica che il provvedimento d'iniziativa parlamentare venga al più presto approvato e propone che la Commissione ne chieda il trasferimento in sede legislativa e che, al contempo, si prendano contatti con la I Commissione, che ha espresso allo stato parere contrario, onde introdurre le clausole dirette a far salvi i principi dell'ordinamento.

Intervengono successivamente i deputati: Villa, che si associa a quanto già esposto dal Relatore; Leone Raffaele e Angelucci, che preannunciano il loro voto favorevole; Guadalupi, il quale sottolinea l'opportunità dell'iniziativa, purché non dia adito ad alcun sospetto di legislazione personale.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Pugliese, dichiara che il Governo non si oppone alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Successivamente la Commissione approva all'unanimità la richiesta di trasferimento in sede legislativa e delibera di rinviare l'ulteriore discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

TROISI ed altri: « Modificazioni ai limiti di età degli ufficiali dell'Aeronautica » (1531).

Il Relatore Leone Raffaele, riferendo sul provvedimento che tende ad estendere le modificazioni ai limiti di età introdotte per gli ufficiali generali di brigata, di divisione e di squadra aerea, anche agli altri quadri dell'Aeronautica, propone un breve rinvio onde studiare il problema che si presenta quanto mai delicato, stante la necessità che una modificazione ai limiti di età degli ufficiali venga effettuata con un provvedimento di portata generale per tutti i quadri delle Forze Armate e non solo per gli appartenenti ad una di esse.

Intervengono nella discussione: il deputato Guadalupi, che esprime la propria sorpresa per la richiesta di rinvio, sottolinea il malumore esistente nei quadri inferiori dell'Aeronautica a causa della legge 30 dicembre 1958, n. 1209 e si richiama contrario al rinvio, nonché il Sottosegretario di Stato per la difesa, Pugliese il quale dichiara che il Governo è favorevole al rinvio perché la proposta di legge incide su tutta la legislazione attinente allo stato giuridico del personale, mentre la legge 30 dicembre 1958 trasse origine dal fatto che se non si fosse provveduto ad aumentare i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali generali dell'Arma Aeronautica, il sistema di avanzamento si sarebbe paralizzato.

La Commissione, quindi, delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Vicepresidente GHISLANDI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Pugliese.

« Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano » (*Approvato alla IV Commissione permanente del Senato*) (3566).

Il Relatore Galli dà lettura dei pareri espressi sul provvedimento dalle Commissioni V e VI, sottolineando che le relative raccomandazioni risultano pienamente accolte nello schema di convenzione. Interloquiscono i deputati: Veronesi, il quale riconosce superate le perplessità da lui espresse alla seduta scorsa e Clocchiatti, che porta l'adesione della sua parte. Il deputato Guadalupi preannuncia il voto favorevole della sua parte e, dopo aver accennato brevemente agli aspetti giuridici della materia, chiede in qual modo il Governo intenda risolvere i numerosi problemi dell'inquadramento del personale addetto agli aeroporti. Il deputato Leone Raffaele, poi, esprime alcune perplessità sul provvedimento, soprattutto per quanto concerne gli aspetti più propriamente giuridici della soluzione adottata con la concessione a società formata con capitale prevalente degli enti locali, in riferimento pure alle ripercussioni che si potranno avere su un piano più generale. Si dichiarano anche favorevoli alla approvazione del provvedimento il deputato Caiati, il quale afferma non esservi dubbi circa la funzionalità del sistema; Servello il quale coglie l'occasione per sollecitare il Governo a risolvere l'intero problema dell'aviazione civile ed Alberganti, il quale riferisce sulle varie vicende della istituzione del sistema aeroportuale di Milano, da cui emerge il carattere assolutamente pubblico dell'iniziativa.

Dopo la replica del Relatore Galli, e l'intervento del Sottosegretario di Stato per la difesa, Pugliese, il quale comunica il parere favorevole del Governo, la Commissione approva il disegno di legge senza modificazioni. Il disegno di legge n. 3566 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo » (3682).

Il Relatore Caiati, chiede un breve rinvio della discussione per un maggiore approfondimento della materia. La Commissione delibera in conformità.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAPPUGI, CUTTITTA ed altri: « Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali delle Forze Armate per quanto concerne la riliquidazione definitiva della pensione » (*Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (809-1857-B)

Il deputato Messe esprime l'opportunità che, come già stabilito nel testo approvato dal Senato, i benefici del provvedimento siano estesi anche a quegli ufficiali che non abbiano conseguito promozioni durante il periodo di richiamo dall'ausiliaria. Si dichiarano favorevoli all'emendamento presentato dal deputato Messe il Relatore Leone Raffaele e il deputato Caiati. Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Pugliese, dichiara di accogliere l'emendamento presentato dal deputato Messe e la Commissione delibera in tal senso. Successivamente, la Commissione approva la proposta di legge nel nuovo testo presentato dal Governo che estende, fra l'altro i benefici del provvedimento anche agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza. La proposta di legge n. 809-1857-B è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei corpi di commissariato militare e marittimo e delle Capitanerie di porto » (3025).

Dopo relazione favorevole del deputato Fornale al nuovo testo presentato dal Governo ed approvato nella seduta precedente in sede referente, la Commissione approva gli articoli del provvedimento. La proposta di legge n. 3025 è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUFFONE: « Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito » (3422).

Dopo la relazione favorevole del Relatore Fornale, la Commissione approva gli articoli del provvedimento senza modificazioni. La proposta di legge n. 3422 è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, Badaloni Maria.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIAZZA e DAL CANTON MARIA PIA: « Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi » (2861).

Il Presidente Ermini informa la Commissione di aver proceduto al coordinamento degli articoli approvati nel corso delle precedenti sedute e propone che la Nota posta in calce alle tabelle sia trasformata, per una corretta tecnica legislativa, in un articolo che dovrebbe essere inserito subito dopo l'articolo 1. Tale articolo consente al Ministro della pubblica istruzione di modificare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le materie delle cattedre ed i posti di insegnanti tecnico-pratici, nonché di specificare e variare le qualifiche del personale tecnico e determinare i posti da coprire con personale incaricato.

Dopo interventi del Relatore Perdonà e del Sottosegretario Badaloni Maria, la Commissione approva la proposta del Presidente.

In fine di seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonché presso la Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio » (3292).

Il Presidente comunica che essendo stata ritirata la richiesta di rimessione all'Assemblea, il disegno di legge è stato nuovamente assegnato alla Commissione in sede legislativa. Nessuno chiedendo di parlare, pone in votazione gli articoli nel testo già approvato dalla Commissione in sede referente.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo statale annuo di lire 3.000.000 a favore dell'Istituto di studi europei " Alcide De Gasperi " con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 » (3256).

Il Relatore Berté riferisce sul disegno di legge che intende favorire le iniziative scientifiche e didattiche dell'Istituto Alcide De Gasperi dirette allo studio dei problemi giuridici, economici e sociali relativi alla integrazione e collaborazione europea ed a promuovere il progresso delle discipline europee.

Nessuno chiedendo di parlare, gli articoli del disegno di legge sono posti in votazione ed approvati.

In fine di seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTE DI LEGGE:

GAGLIARDI: « Assegnazione di un contributo alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia » (1229);

LUZZATTO ed altri: « Assegnazione di un contributo statale alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia » (1323).

Il Relatore Marangone comunica che a seguito del mandato conferitogli nella precedente seduta di studiare la formulazione di proposte concrete da sottoporre alla V Commissione Bilancio per la copertura dell'onere finanziario, ha predisposto un testo unificato, con il titolo: « Assegnazione di un contributo statale alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia », sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

Dopo intervento del Sottosegretario Badaloni Maria, sono approvati gli articoli del testo unificato predisposto dal Relatore.

Al termine della seduta, il testo unificato è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUZZI ed altri: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (*Urgenza*) (3002).

Il deputato Marangone riferisce, in sostituzione del Relatore Fusaro, sulla proposta di legge che intende provvedere alla sistemazione in ruolo, in analogia con quanto già disposto a favore della provincia di Trieste, di un certo numero di insegnanti elementari della provincia di Gorizia, i quali, non avendo potuto prestare la loro opera come insegnanti incaricati o supplenti a causa delle particolari condizioni verificatesi in quelle zone nel periodo che va dall'anno scolastico 1941-42 all'anno scolastico 1948-49, si sono trovati nella impossibilità di beneficiare dei vari provvedimenti disposti dalla fine della guerra ad oggi per la immissione in ruolo del personale insegnante non di ruolo avente maggiore anzianità di servizio.

Il Sottosegretario Badaloni Maria manifesta le perplessità del Governo che non intende, con un provvedimento affrettato, per sorgere nella provincia di Gorizia gli stessi inconvenienti che i quadri speciali hanno determinato nella provincia di Trieste, per cui propone un rinvio della discussione per un più approfondito studio del problema.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

DEL GIUDICE: « Valutazione della idoneità conseguita dagli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi di cui ai decreti assessoriali

della Regione siciliana 18 gennaio 1956, n. 206 e 27 aprile 1957, n. 706 » (3392);

CERRETI ALFONSO ed altri: « Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, relativa alla definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane » (3444);

RESTIVO e GUERRIERI EMANUELE: « Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, concernente la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane » (3445);

GRASSO NICOLOSI ANNA ed altri: « Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti delle province siciliane » (3587).

Il Relatore Rampa riferisce sulle proposte di legge che intendono sanare la situazione determinatasi in Sicilia a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale dell'8 luglio e del 15 dicembre 1959 che dichiararono la illegittimità della legge Regionale 6 maggio 1955, n. 40. Dopo aver sottolineato la complessità del problema, che ha esposti umani oltreché giuridici, propone che l'ulteriore esame delle proposte di legge sia deferito ad un Comitato ristretto.

Dopo interventi dei deputati Grasso Nicolosi Anna, Cerreti Alfonso, Buzzi, Restivo e Russo Salvatore, nonché del Presidente Ermini e del Sottosegretario Badaloni Maria, la Commissione accoglie la proposta del Relatore.

A far parte del Comitato ristretto sono chiamati i deputati: Ermini, *Presidente*; Rampa, *Relatore*; Del Giudice, Cerreti Alfonso, Guerrieri Emanuele, Buzzi, Alessi Maria e Grasso Nicolosi Anna.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente* ALDISIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Spasari.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori AMIGONI e OLIVA: « Modifiche alle disposizioni finanziarie della legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3586).

Il Relatore Baroni illustra il nuovo testo della proposta di legge redatto in sede di Comitato ristretto, su proposta del Governo.

Dopo interventi dei deputati Angelini Giuseppe, Ripamonti, Biaggi Francantonio e Zappa, la Commissione approva, senza modificazioni, detto nuovo testo così formulato:

ART. 1.

Al Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito della viabilità ordinaria, competono le seguenti attribuzioni:

a) assicurare l'armonico sviluppo della viabilità, coordinando le programmazioni predisposte dalle Amministrazioni e dagli Enti competenti per le classi di strade previste dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

b) classificare e declassare le strade statali, provinciali e comunali, secondo le norme della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

c) costruire sia direttamente che in concessione, le nuove strade non statali, in base a leggi speciali;

d) vigilare, a norma delle leggi vigenti sull'esecuzione dei lavori, con o senza contributo dello Stato, di costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade non statali di uso pubblico;

e) sovrintendere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade di cui alle precedenti lettere c) e d);

f) fissare le direttive ed esercitare la sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 144, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché di tutte le altre norme concernenti il traffico e la segnaletica sulle autostrade, sulle strade statali e su tutte le altre strade di uso pubblico adottando, nell'ambito delle leggi vigenti, i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle autostrade e strade medesime;

g) formare e tenere un elenco di tutte le strade non statali di uso pubblico. A tal fine gli enti proprietari sono tenuti a dare notizia al Ministero dei lavori pubblici delle strade che vengano incluse negli elenchi delle rispettive amministrazioni;

h) predisporre e partecipare a studi, raccolta ed elaborazione di dati statistici, a prove sperimentali nella materia attinente alla tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e della circolazione.

ART. 2..

« L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente:

All'A.N.A.S. sono attribuiti i seguenti compiti:

a) gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) predisporre i programmi di sviluppo delle strade ed autostrade di cui alla precedente lettera a), e darvi attuazione mediante costruzione di nuove strade statali ed autostrade, sia direttamente che in concessione, nonché realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade, delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) vigilare sulla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

d) curare l'acquisto, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade ed autostrade statali;

e) presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, adottare i provvedimenti ritenuti necessari a tal fine;

f) formare e tenere aggiornato un elenco delle strade statali e delle autostrade;

g) attendere e partecipare a studi, a rilevazioni statistiche ed a prove sperimentali nella materia attinente alla tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e della circolazione;

h) pubblicare ogni anno una relazione di carattere tecnico economico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici che saranno fissati dal regolamento, in esso compresi quelli relativi alla precedente lettera g) ».

ART. 3.

L'ultimo capoverso della lettera a) dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Per gli esercizi successivi al 1961-62 il contributo non sarà inferiore, per ciascun esercizio, a quello dell'esercizio precedente, aumentato di una quota pari al 2,2 per cento dell'introito complessivo delle imposizioni sopracitate nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza ». (La parte dispositiva riproduce l'articolo 1 della proposta di legge).

ART. 4.

Il contributo determinato a norma del precedente articolo 3, sarà stanziato:

a) nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella misura del 5 per cento per gli esercizi 1962-63, 1963-64 e 1964-65, del 10 per cento negli esercizi 1965-1966 e 1966-67, del 15 per cento nell'esercizio 1967-68 e del 20 per cento negli esercizi successivi. Esso sarà destinato alla concessione alle Province, ai Comuni e loro consorzi di contributi sino all'80 per cento della spesa ri-

conosciuta necessaria, per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonché di strade già classificate tra le provinciali prima dell'entrata in vigore della legge medesima;

b) nel bilancio dell'A.N.A.S. per la restante parte. Esso dopo la copertura delle spese di carattere generale e di quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali, sarà impiegata per l'ammodernamento delle strade statizzate a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonché delle strade statali, per la costruzione di nuove strade statali e per la esecuzione delle opere necessarie al razionale inserimento della rete stradale nazionale in quella internazionale.

In ogni caso, le somme da impiegare per l'ammodernamento delle strade statizzate a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126, non dovranno essere inferiori alle seguenti aliquote del contributo del Tesoro dello Stato, determinato ai sensi del precedente articolo 3: esercizio 1962-63, 5 per cento, 1963-64 10 per cento, 1964-65 15 per cento, 1965-66 10 per cento, 1966-67 10 per cento, 1967-68 5 per cento.

Nella determinazione dei contributi di cui al comma precedente, lettera a), si terrà conto delle condizioni di bilancio delle Amministrazioni interessate.

Ai lavori ammessi al contributo di cui alla lettera a) del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 19, 20, 22 e 23, della legge 12 febbraio 1958, n. 126 ».

ART. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici e l'A.N.A.S. sono autorizzati ad impegnare per gli esercizi successivi a quello di competenza, in misura non eccedente i quattro, le somme rispettivamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4.

Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi ».

ART. 6.

I contributi posti a carico del Tesoro dello Stato per gli esercizi dal 1965-66 al 1968-69 a norma dell'articolo 26 lettera b) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono devoluti al Ministero dei lavori pubblici in aggiunta agli stanziamenti già previsti con l'articolo 18, comma terzo, della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il Ministero dei lavori pubblici, nel limite delle lire 176 miliardi, corrispondenti alla somma dei contributi di cui al precedente

comma, è autorizzato a concedere alle amministrazioni provinciali ulteriori contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale (ivi compresa la rettifica e l'ammodernamento) delle strade classificate provinciali ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la cui sistemazione non sia stato o non sia possibile concedere contributi sugli stanziamenti disposti con l'articolo 18 della legge medesima e con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente «interventi in favore dell'economia Nazionale».

Nell'utilizzazione degli stanziamenti messi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici con il presente articolo saranno osservate le norme ed i criteri stabiliti con gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, e 23 della legge 12 febbraio 1958, n. 126. In particolare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici predisporrà un piano indicativo di riparto dei contributi di cui al secondo comma del presente articolo ad integrazione e completamento di quello predisposto in base all'articolo 21 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, con riferimento agli stanziamenti previsti per i quattro esercizi dal 1965-66 al 1968-69.

ART. 7.

« Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti di cui alle lettere o) e p) del primo comma e gli invitati ai sensi dei commi secondo, terzo, e quarto partecipano alle adunanze a titolo consultivo, senza diritto di voto ».

ART. 8.

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 7 febbraio 1961, n. 59:

l'articolo 23, terzo comma;
all'articolo 27, primo comma, la lettera d);
l'articolo 67, secondo comma.

ART. 9.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Anche il titolo è, conseguentemente, così modificato:

« Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) ».

Il Governo accetta come raccomandazione il seguente ordine del giorno, presentato dal deputato Angelini Giuseppe;

« La Camera,

considerati i seri inconvenienti verificatisi nell'applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e successive modifiche ed integrazioni;

impegna il Governo:

1°) a decretare entro il 30 giugno 1964 il passaggio fra le statali delle strade provinciali di cui all'articolo 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

2°) a dare pratica e tempestiva esecuzione all'articolo 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e all'articolo 19 della citata n. 126 ».

In fine di seduta, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge n. 3586.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente De' Cocchi.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Cervone.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 3 aprile 1957, n. 233, sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3397).

Riferisce il deputato Trombetta, illustrando il provvedimento e proponendone l'approvazione. Prendono la parola il deputato Invernizzi e il Sottosegretario di Stato Cervone, nonché il Presidente De' Cocchi.

Gli articoli del disegno di legge sono approvati senza emendamenti. Il disegno di legge n. 3397 è, infine, votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore TRABUCCHI: « Modifica delle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nell'attività di perforazione per la ricerca di idrocarburi » (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3321).

Il deputato Trombetta illustra la proposta di legge e ne propone l'approvazione.

Dopo interventi del Presidente De' Cocci e del Sottosegretario di Stato Cervone, gli articoli della proposta di legge sono approvati senza emendamenti.

La proposta di legge n. 3321 è, infine, votata a scrutinio segreto ed approvata.

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Jervolino.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari » (Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato) (1989-B).

Il Relatore Bartole svolge un'ampia relazione sul disegno di legge, che ha lo scopo di adeguare alle attuali esigenze igieniche quel-

la parte del testo unico delle leggi sanitarie, che si riferisce alla generale disciplina della alimentazione e che nella pratica applicazione si è rivelata insufficiente, soprattutto per quanto concerne la delimitazione dei poteri di vigilanza igienica e la strumentazione necessaria per individuare tecnicamente i diversi reati in materia. Afferma che l'approvazione del disegno di legge varrà ad evitare nella maniera più aggiornata ed efficace il verificarsi dei fatti recentemente denunciati dalla cronaca, che trovano la loro causa soprattutto in una insostenibile situazione di carenza legislativa.

Il deputato Angelini Ludovico propone che, al fine di un miglior svolgimento dei propri lavori, la Commissione rinvi il seguito della discussione alla prossima seduta per dar modo ai diversi gruppi di poter concordare eventuali emendamenti.

Dopo interventi dei deputati Ferrari Giovanni, Ricca, Sorgi, Audisio, Minella Molinari Angiola, Scarongella, nonché del Relatore Bartole e del Ministro Jervolino, la proposta del deputato Angelini Ludovico è accolta.

CONVOCAZIONI

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 12 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Gran Bretagna sull'esecuzione fiscale per i carburanti e i lubrificanti usati dalla Commissione del Commonwealth per le tombe di guerra effettuato a Roma il 17-20 aprile 1961 (3608) — Relatore: Brusasca — (*Parere della VI Commissione*);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Somalia concluso a Roma il 26 aprile 1961 (3609) — Relatore: Vedovato — (*Parere della VIII Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3538);

BETTIOL ed altri: Adeguamento dei ruoli organici delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri alle esigenze di servizio dell'Amministrazione centrale, delle Rappresentanze e degli uffici all'estero (500);

— (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Pintus.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 12 aprile, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3057);

MAROTTA VINCENZO ed altri: Ordinamento degli Uffici di servizio sociale e istituzione

dei ruoli del personale di servizio sociale (*Urgenza*) (1768);

— Relatore: Andreucci — (*Parere della I e della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

LUCIFREDI ed altri: Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale (854) — Relatore: Guerrieri Emanuele — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione (2877) — (*Parere della I Commissione*);

AMADEI LEONETTO ed altri: Sullo stato giuridico della magistratura (1961) — (*Parere della I Commissione*);

BOZZI: Norme sulle promozioni dei magistrati (2797) — (*Parere della I e della V Commissione*);

COLITTO: Norme per la promozione a consigliere di Corte d'appello e di Corte di cassazione (1285);

FOSCHINI: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione (2630);

TARGETTI ed altri: Norme sulle promozioni nella magistratura (3707);

— Relatore: Bisantis.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

I Sottocommissione.

Giovedì 12 aprile, ore 17.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3538) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia.

Parere sulle proposte di legge:

Senatore ALBERTI ed altri: Estensione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1431, al personale dell'Ospedale principale di Tripoli « Vittorio

Emanuele III » e al personale del Consorzio generale antitubercolare per la Libia in servizio in Libia (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2799) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

RUSSO SALVATORE ed altri: Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei comuni ad autonomia scolastica (*Urgenza*) (2979) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini;

BUZZI ed altri: Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia (3002) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini;

COLASANTO ed altri: Modifica della legge 16 luglio 1960, n. 705, recante norme integrative delle disposizioni transitorie dello statuto degli impiegati civili dello Stato (3575) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi.

Parere sulla proposta di legge:

TITOMANLIO ed altri: Modificazione ed integrazione dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 (*Urgenza*) (3446) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini.

III Sottocommissione.

Giovedì 12 aprile, ore 9.

Parere sui disegni e sulle proposte di legge:

Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3723) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Gioia;

Senatore FOCACCIA: Disposizioni sull'assistenza dei marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3540) — (*Parere alla X e alla XIII Commissione*) — Relatore: Gioia;

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (547-B) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Biasutti;

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3458-B) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Gioia.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 12 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2886) — Relatore: Valsecchi — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*);

Riduzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico (3512) — Relatore: Valsecchi — (*Parere della V e della XII Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 12 aprile, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

GAGLIARDI ed altri: Autorizzazione alla spesa di lire 675.000.000 a titolo di contributo statale per la basilica di San Marco in Venezia (3417) — Relatore: Ripamonti — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

FRACASSI ed altri: Modifiche e aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949, n. 531, e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relative alla maggiorazione dei sussidi da concedere ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso (2466) — Relatore: Di Leo — (*Parere della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3458-B) — Relatore: Alessandrini — (*Parere della V Commissione*);

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (547-B) — Relatore: Ripamonti — (*Parere della II, IV e V Commissione*);

Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3723) — Relatore: Ripamonti — (*Parere della II, V e VI Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 12 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

BUCCIARELLI DUCCI ed altri: Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere (349) — (*Parere della XII Commissione*);

TOGNONI ed altri: Riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (365) — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

— Relatore: Colombo Vittorino.

Discussione delle proposte di legge:

SCALIA: Modifica all'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai (1698) — (*Parere della IV Commissione*);

MAZZONI ed altri: Modifica alla legge 11 febbraio 1952, n. 63, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai (1821) — (*Parere della IV Commissione*);

DE MARZI FERNANDO ed altri: Adeguamento delle disposizioni dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1908, n. 105, alle attuali esigenze della produzione, approvvigionamento e consumo del pane (2143) — (*Parere della IV Commissione*).

— Relatore: Colombo Vittorino.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

MINELLA MOLINARI ANGIOLA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo

1958, n. 246, concernenti miglioramenti del trattamento previdenziale delle ostetriche (*Urgenza*) (2342) — (*Parere della V e della XIV Commissione*);

GOTELLI ANGELA ed altri: Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale (*Urgenza*) (2709) — (*Parere della V e della XIV Commissione*);

— Relatore: Buttè.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 12 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (*Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1989-B) — Relatore: Bartole — (*Parere della XI e della XII Commissione*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22.